

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
PERSONA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IN SIGLA "COOPERATIVA
SOCIALE PERSONA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO DESE PD VIA RONCHI
DESTRA 15/C

Numero REA: PD - 199910

Codice fiscale: 02063790287

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti amministrativi ed in regola con i versamenti delle quote sociali.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 C.C. può essere promossa da almeno un decimo dei soci."

Il tutto come risulta dal testo aggiornato dello Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Chiusa la discussione l'assemblea della società "COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con il voto unanime degli intervenuti

DELIBERA

di approvare tutte le proposte sopra illustrate dal presidente in ordine alla modifica degli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 12, 17, 20, 23, 24, 28, 30, 31 e 33 dello statuto come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B".

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati sotto le lettere "A" e "B".

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla parte che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti quarantacinque.

Occupi tre fogli scritti da persona di mia fiducia e completati da me notaio fin qui dell'undicesima facciata.

F.to: Benin Maria Grazia - Roberto Agostini notaio (L.S.).

Allegato sub. "B" al n. 14.276 di raccolta

"COOPERATIVA SOCIALE PERSONA"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE È costituita con sede nel Comune di Piombino Dese (PD), ai sensi della legge 381/1991 e del D.Lgs n. 155/2006, un'impresa sociale con la forma di coope-

rativa sociale di tipo "B" - ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 460/1997 denominata **"COOPERATIVA SOCIALE PERSONA - Società Cooperativa Sociale"**, in sigla **"COOPERATIVA SOCIALE PERSONA"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci. E' onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica. E' pure onere dei soci comunicare, ai fini della trascrizione nel libro soci, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione nei casi previsti dal presente statuto.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni delle leggi speciali in materia, le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società *per azioni*.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3.4.2001 n. 142 di riforma della figura del socio, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8.11.1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 4 - SCOPI

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro e il suo fine è:

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge 381/91;
- di ottenere per i propri soci cooperatori, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale parteci-

pazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C..

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies del R.D. 30.3.1942 n. 318.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio cooperatore stabilisce con la propria adesione e successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto che regola la sua prestazione, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) Manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, impianti sportivi, strade, viali, parchi, giardini, strutture adibite all'arredo urbano e alla viabilità, sia pubblici che privati;
- b) gestione dei servizi ambientali, quali ecocentri, i servizi di igiene pubblica compresi gli assimilati, la raccolta differenziata, il lavaggio e spazzamento stradale;
- c) lavorazione, stoccaggio e vendita di materiale di risulta;
- d) servizi cimiteriali;
- e) conduzione di aziende agricole e forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti delle colture e attività suddette;
- f) la gestione di impianti sportivi e dei servizi connessi e collegati a manifestazione sportive;
- g) le pulizie civili e industriali, ordinarie e di fondo, per locali privati e pubblici e piccola manutenzione degli stessi;
- h) attività di disinfestazione, sanificazione, derattizzazione;

- i) il servizio di facchinaggio, traslochi e servizi di logistica industriale compreso il carico e scarico merci;
- j) la gestione di mense;
- k) il trasporto di persone;
- l) il commercio di giornali, riviste e libri, anche attraverso la gestione di edicole;
- m) i servizi di gestione informatizzata di dati, testi, informazioni economiche e turistiche relative al territorio;
- n) gestione di biblioteche, ovvero servizi bibliotecari;
- o) la promozione e lo sviluppo, tramite opportuni accordi e/e convenzioni, dell'apporto del volontariato nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti soci e non, intendono collaborare nell'ambito della solidarietà sociale;
- p) la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sociali e ricreative, corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione di formazione ed all'approfondimento delle finalità sociali che le sono proprie, rivolti sia ai soci che al territorio;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà impegnarsi - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.) e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della Cooperativa, il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La cooperativa ha le seguenti categorie di soci:

- 1) soci operatori:** le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Co-

operativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di prestazione, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

2) soci volontari: persone che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3) soci fruitori: persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

4) soci sovventori: coloro che, identificandosi negli scopi sociali, sono disponibili a provvedere al finanziamento della Cooperativa partecipando alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 59/92 e indicato nel Titolo IV del presente statuto.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la Cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche com-

potenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 37 del presente statuto;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiararsi di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale non inferiore a Euro 30 (trenta) nè superiore a quanto stabilito dalla legge.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria azione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria azione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 37 del presente statuto.

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa dai soci ai sensi dell'art. 2393 C.C.

L'azione di responsabilità contro i sindaci è regolata dagli art. 2393 e 2394 del C.C.

Nei casi di fondati sospetti circa presunte irregolarità nell'adempimento dei doveri di amministratori e sindaci, i soci possono adire al Tribunale in base al disposto dell'art. 2409 c.c.

I soci in particolare:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione all'atto della delibera di ammissione e comunicata ai soci;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare entro 60 giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto legittimino il recesso

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

- per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
- per mutuo consenso;
- per dimissioni, anche in periodo di prova;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con o senza conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato

- per mutuo consenso;
 - per recesso contrattuale comunicato dal socio;
 - per inadempimento contrattuale da parte del socio;
- 5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
 - 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali

materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 37 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi artt. 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 2 (due) anni lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 18 - I SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.1.1992 n. 59. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale e possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 50 (cinquanta) azioni. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C..Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dalla parte del capitale sociale, che è variabile, formata dai conferimenti dei soci cooperatori, volontari e fruitori, rappresentati da azioni, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla parte del capitale sociale, che è pure variabile, formata dai conferimenti dei soci sovventori, rappresentati dalle azioni di cui al precedente art. 18, confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 21;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi del-

la normativa vigente e alla stesura del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei Soci unitamente al bilancio d'esercizio con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa dei soci e della comunità territoriale.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 C.C..

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione, dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni.

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata nei limiti previsti dalle norme vigenti.

La ripartizione del ristoro ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento ai sensi dell' art. 2521 ultimo comma C.C., da predisporre a cura degli amministratori.

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-

zione dell'utile netto destinandolo:

- 1) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge vigente;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- 3) a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, quale dividendo, nella misura non superiore al limite stabilito per le cooperative a mutualità prevalente;
- 4) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.1992 n. 59;
- 5) a riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto 2), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 22 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale, se nominato.
- d) il revisore contabile, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 23 - ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci riuniti in assemblea decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e destinazione di cui ai precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 28 del presente statuto;
- 3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti il collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e determina i compensi loro spettanti; delibera sull'eventuale revoca dei sindaci;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore contabile, secondo quanto previsto

nel successivo art. 35 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) deliberazione di emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

9) modificazioni dell'atto costitutivo, nel qual caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 C.C.;

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

ART. 24 -DIRITTO DI VOTO -PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammon-tare della sua partecipazione.

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, spediti ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono pre-

senti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente art. 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nelle altre convocazioni l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 C.C. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la maggioranza viene espressa con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - AMMINISTRATORI

ART. 27 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

L'amministrazione della Cooperativa è affidata congiuntamente al consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) membri. il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice-presidente. Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax, o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 3 (tre) mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

ART. 29 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggio-

ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 30 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente è perciò autorizzato, tra l'altro, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare uno o più poteri anche a mezzo procura speciale.

SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

ART. 31 - CONTROLLO LEGALE E CONTABILE

L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore con i poteri e le competenze previste dal Codice Civile per la funzione di controllo legale o contabile.

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ. se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, salvo l'affidamento dell'incarico a un revisore contabile (art. 34).

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 33. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il presidente del

collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C..

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 33 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni 3 mesi e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se costituito.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C..

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti amministrativi ed in regola con i versamenti delle quote so-

ciali.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 C.C. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile, quando obbligatorio per legge e non è affidato al Collegio dei Sindaci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti C.C..

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

ART. 36 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devolti nell'ordine:

- a) rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- b) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA del luogo ove ha sede la Cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 - 40 del D.lgs. 17.1.2003 n. 5.

Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA del luogo ove ha sede la Cooperativa.

La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 (novanta) giorni dalla domanda il presidente della CCIAA provvederà alla nomina dell'arbitro.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17.1.2003 n. 5.

Le modifiche della presente articolo devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 38 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La società inoltre rispetta i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 C.C. e pertanto:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Benin Maria Grazia - Roberto Agostini notaio (L.S.).

Esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, D.LGS. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.